

# Dettaglio Prot. Arrivo 2025/00000310

## Dati obbligatori

Reg. da Sezione Anno Numero Data Reg. Ora Reg.  
S.PALERMO **INTERNO** 2025 00000310 26-09-2025 11:34:38

Oggetto  
CONTRATTO ALES PER GIUNTA STORICA NAZIONALE

## Dati accessori

Tipo Mezzo 9-PEC MOMAX	Tipo Documento *****
Data Lettera *****	Num. Lettera *****
Data Ricezione *****	Ora Ricezione *****
Anno Carteggio *****	Numero Carteggio *****
Urgente *****	
AOO Esterna *****	Cod. Registro *****
Anno *****	Numero *****
Data	

## Annotazioni

Annotazioni di registrazione  
\*\*\*\*\*

## Destinatari obbligatori

Uffici  
Segreteria Giunta Storica Nazionale  
**Segreteria Giunta Storica Nazionale[ASS. GRUPPO]**  
CO: S.PALERMO



## Mittenti confermati

Mittenti  
19-ALES S.P.A.

## Smistamenti / Prese in Carico

Ufficio	Utente	Data Smistamento	Data Presa in Carico
Segreteria Giunta Storica Nazionale	S.PALERMO		

## Allegati e Classificazione

Tipo	File	Descrizione	Classificazione	Funzioni
 Documento principale	Non presente (N. D.)	1.07 - Titolare GIUNTA STORICA NAZIONALE/Amministrazione Generale/Relazioni con Enti		
<a href="#">Export Allegati</a> 				

## Fascicoli

Nessun Fascicolo Collegato

	<b>CONTRATTO</b>	
	<b>tra</b>	
	la <b>GIUNTA STORICA NAZIONALE</b> (d'ora in avanti denominato anche, per brevità, "Istituto"), con sede in Roma, Via Michelangelo Caetani n. 32, codice fiscale: 80199430580, organismo nazionale che coordina l'attività degli istituti e degli enti di ricerca storica italiani posto sotto la vigilanza del Ministero della Cultura, per il quale interviene il prof. Francesco Perfetti, nato a Roma (RM) il 14 agosto 1943, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Storica Nazionale di cui sopra, da un lato,	
	<b>e</b>	
	la Soc. <b>ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.</b> in seguito denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio Tagliaferri, nato a Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";	
	<b>VISTO</b> il Regio Decreto del 20 luglio 1934, n. 1226, art.6. convertito in legge del 20/12/1934 n. 2124, istitutivo della Giunta Centrale per gli Studi Storici, poi ridenominata "Giunta Storica Nazionale", quale organismo nazionale che coordina l'attività degli istituti e degli enti di	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

	ricerca storica italiani posto sotto la vigilanza del Ministero della Cultura;	
	<b>VISTO</b> il DPR 255 dell'11/11/2005 "Regolamento recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici nazionali";	
	<b>VISTO</b> il DPR 108 del 22/06/2023 "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici»";	
	<b>VISTO</b> il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";	
	<b>VISTO</b> il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante " <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> ";	
	<b>VISTO</b> il Decreto ministeriale 19 ottobre 2023, n. 326 (rep. 20 ottobre 2023) che conferisce al prof. Francesco Perfetti l'incarico del Presidente della Giunta Storica Nazionale;	
	<b>VISTO</b> l'art. 26 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante " <i>Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile</i> ", il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;	
	<b>VISTO</b> lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales " <i>svolge, prevalentemente per il MiBACT e</i>	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

*secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT";*

**CONSIDERATO** che il Ministero della Cultura, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales "un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti";

**VISTO** l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della "relazione *in house*";

**VISTO** l'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva 2014/24/UE, laddove individua i requisiti per l'affidamento *in house*, specificando che:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione

	aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate	
	dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui	
	trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna	
	partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di	
	partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o	
	potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei	
	trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona	
	giuridica controllata;	
	<b>VISTO</b> l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive	
	modificazioni recante " <i>Testo unico in materia di società a partecipazione</i>	
	<i>pubblica</i> ";	
	<b>VISTO</b> l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 laddove dispone che	
	gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e gli enti	
	concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
	riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui	
	all'articolo 7, comma 2;	
	<b>VISTO</b> il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.	
	36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i>	
	di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in	
	regime di concorrenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti	
	"adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui	
	danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e	
	della congruità economica della prestazione, anche in relazione al	
	perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

	economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”.	
	<b>VISTO</b> l’art. 1-ter, comma 1, recante “ <i>Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura</i> ” del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall’art. 1, comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, da ultimo, dall’art. 12, comma 15- <i>decies</i> della Legge 9 maggio 2025, n. 69, laddove prevede che il Ministero della Cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2027 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività;	
	<b>CONSIDERATO</b> che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i> , del Ministero;	
	<b>CONSIDERATO</b> che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;	
	<b>VISTO</b> il contratto pregresso, stipulato in data 09 agosto 2024 in scadenza il 22 settembre 2025 “Servizi di supporto finalizzati alla	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

	realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la Giunta storica nazionale”,	
	le cui prestazioni eseguite sono state valutate, ad oggi, positivamente dalla Committenza;	
	<b>VALUTATA</b> l’opportunità per la Giunta Storica Nazionale di continuare a disporre dei servizi erogati da Ales per il periodo 23 settembre 2025	
	al 22 marzo 2026, finalizzati alla realizzazione di progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale dei propri uffici;	
	<b>VISTA</b> la decisione di affidare (determina a contrarre prot. n. 302/2025 del 15/09/2025) a firma del Presidente della Giunta Storica Nazionale;	
	<b>VISTA</b> la richiesta preliminare di offerta a firma Presidente della Giunta Storica Nazionale alla Ales S.p.A., recante il prot. n. 265 del 31 luglio 2025, con riferimento al seguente “progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la Giunta Storica Nazionale”;	
	<b>VISTA</b> la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n.10087 del 2 settembre 2025, contenente la quantificazione dell’offerta per i servizi richiesti per un importo complessivo pari ad <b>Euro 50.758,18</b> oltre IVA di legge per l’intero periodo di riferimento, corredata dall’attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall’art. 2 dell’Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i “ <i>Parametri</i>	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

	<i>di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.”;</i>	
	<b>VISTA</b> la relazione di congruità ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.lgs. n. 36 del 2023 con la quale il Rup, in data 4 settembre 2025, ha valutato l’offerta di cui in premessa presentata dalla società in house del Ministero della Cultura, Ales S.p.A., come congrua e conveniente avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione offerta;	
	<b>CONSIDERATO</b> che l’utilizzo di Ales in luogo dell’affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell’ambito del settore in questione, consente alla Giunta Storica Nazionale un’economia di spesa e implementa l’efficacia generale e il buon andamento dell’azione amministrativa;	
	<b>VISTA</b> la nota recante il prot. n. 293 dell’8 settembre 2025, con cui il Presidente della Giunta Storica Nazionale ha accettato l’offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante prot. n.10087 del 2 settembre 2025;	
	<b>VISTA</b> la nota recante il prot. 0497 del 23 settembre 2025 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del “Comitato per l’esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A.” che autorizza alla stipula del presente contratto;	
	<b>CALCOLATA</b> la disponibilità delle risorse economiche della Giunta Storica Nazionale a valere sul capitolo di bilancio 1.1.3.198 “Altri servizi ausiliari n.c.a.” dell’esercizio finanziario 2025;	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

**ATTESO** che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente contratto;

**tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:**

**Articolo 1. Premesse.**

Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

**Articolo 2. Oggetto del contratto.**

**2.1.** L'Istituto affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di cui al documento tecnico-descrittivo denominato "Disciplinare Tecnico" - ("Allegato A").

**2.2.** In particolare, l'Istituto affida ad Ales, che accetta, un contratto per **"Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per la Giunta storica nazionale"**.

**2.3.** Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dall'Istituto alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.

**2.4.** Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli

strumenti e secondo le modalità già indicati nell’offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).

**2.5.** Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture dell’Istituto competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.

**Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.**

**3.1** Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).

**3.2** In ragione del ruolo di società *in house* del Ministero della Cultura, Ales prende atto ed accetta che l’Istituto si riservi la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.

**Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.**

**4.1** Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 23 settembre 2025 al 22 marzo 2026,

**4.2** Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.

**4.3** L’Istituto si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.

**Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.**

**5.1** L’Istituto non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo

svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

**5.2** Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.

**Articolo 6. Obblighi e adempimenti.**

**6.1** Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dall'Istituto.

**6.2** Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che l'Istituto riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.

**6.3** Ales si obbliga, altresì, a trasmettere all'Istituto un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;

**6.4** Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

**6.5** Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.

<p><b>6.6</b> Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.</p>
<p><b>6.7</b> Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.</p>
<p><b>6.8</b> Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;</li> <li>- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;</li> <li>- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;</li> <li>- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;</li> </ul>

	- all'attivazione del corso base "Formazione Lavoratori" ex art. 37 D.Lgs.	
	81/2008 e ss.mm. e ii., contestualmente alla contrattualizzazione delle	
	risorse, formazione che verrà effettuata nel corso della prima giornata di	
	avvio delle attività dei lavoratori, così come previsto per legge;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	<b>6.9</b> La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	
	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	<b>Articolo 7. Comunicazioni dell'Istituto.</b>	
	<b>7.1</b> Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo	
	dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal	
	responsabile del contratto dell'Istituto al responsabile del contratto di	
	Ales. Tale comunicazione sarà inviata dall'Istituto ad Ales con almeno 3	
	(tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare	
	tempestivo riscontro.	
	<b>7.2</b> L'Istituto si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione	
	al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a	
	disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte	
	le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi	
	di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto	
	dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione	

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni.

#### **Articolo 8. Corrispettivo.**

**8.1** Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in € **50.758,18 (cinquantamilasettecento-cinquantotto/18)** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.

**8.2** Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

**8.3** Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e per le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell'offerta inviata.

#### **8.4 Oneri per la sicurezza.**

L'Istituto ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che

potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto.

L'Istituto dichiara che in fase preliminare d'appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad **Euro 0** in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.

**Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.**

**7.1** Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero della Cultura abbia accreditato alla Giunta Storica Nazionale le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales alla Giunta Storica Nazionale delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales alla Giunta Storica Nazionale dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".

**7.2** La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco **UFAXNP**, con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di legge.

**Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.**

**10.1** Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza

degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

**10.2** Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

**10.3** La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

**Articolo 11. Penali.**

**11.1** Qualora l'Istituto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.

**11.2** Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà dell'Istituto applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte dell'Istituto, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

**11.3** L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Istituto di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di

Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.

**Articolo 12. Assicurazione.**

**12.1** Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

**12.2** Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

**Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.**

**13.1** Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

**13.2** Ales sarà obbligata, pertanto, verso l'Istituto ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

**13.3** L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dell'Istituto.

**Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.**

**14.1** L'Istituto, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,

avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

**14.2** Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.

**Articolo 15. Risoluzione del contratto.**

**Clausola risolutiva espressa.**

**15.1** L'Istituto avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dall'Istituto con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

**15.2** Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione.

**15.3** Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle

norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.

**15.4** Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte dell'Istituto.

**Articolo 16. Recesso.**

**16.1** L'Istituto avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte dell'Istituto.

**16.2** L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.

**Articolo 17 Protezione dei dati personali.**

**17.1** Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza, tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection

	Regulation).	
	<b>17.2</b> Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione all'Istituto, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	<b>17.3</b> Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà l'Istituto, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	<b>17.4</b> Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente all'Istituto qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	<b>17.5</b> Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	

GIUNTA STORICA NAZIONALE  
 Protocollo Arrivo N. 310/2025 del 26-09-2025  
 Doc. Principale - Class. 1.07 - Copia Documento

saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.

**Articolo 18. Referenti del contratto.**

I rapporti tra l'Istituto e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra il prof. Francesco Perfetti, nella sua qualità di Presidente della Giunta Storica Nazionale e il dott. Fabio Tagliaferri, della Ales S.p.A., quale Amministratore delegato della Ales S.p.A..

**Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.**

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

**Articolo 20. Foro competente.**

Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

**Articolo 21. Modalità di stipula e spese.**

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.

**Articolo 22. Elezione di domicilio.**

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

\*\*\*\*

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi.

\*\*\*\*

Giunta Storica Nazionale

Francesco Perfetti

Firmato digitalmente da:  
Francesco Perfetti  
Data: 25/09/2025

Prof. Francesco Perfetti \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Fabio Tagliaferri Firmato digitalmente da: Fabio Tagliaferri  
Organizzazione: TAGLIAFERRI (firmato digitalmente)  
FABIO/TGLFBA74D02D810I  
Data: 24/09/2025 10:12:39